

I casi e le soluzioni	
L'impatto delle regole per l'Iva sull'e-commerce dal 1° luglio	
IL CASO	LA SOLUZIONE
OSS – Regime UE	
<p><i>Un fornitore stabilito nell'UE effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi a favore di acquirenti stabiliti nella UE e vorrebbe utilizzare l'OSS per le prestazioni di servizi e il regime ordinario per le cessioni di beni.</i></p>	<p>Il fornitore che ha deciso di registrarsi per l'OSS deve dichiarare tutte le sue cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano nel regime UE nel quadro dell'OSS e non può scegliere di utilizzare il regime UE soltanto per le prestazioni di servizi.</p>
OSS – Regime UE	
<p><i>Un fornitore italiano ha un deposito in Francia, ma non è ivi stabilito e vende beni in e-commerce verso consumatori finali in UE. Può utilizzare il regime OSS nel caso in cui il cliente finale sia in Francia (vale a dire nello stesso Paese in cui si trovano i beni).</i></p>	<p><i>No, perché la merce per arrivare al consumatore finale non realizza alcun trasferimento fisico da uno Stato ad un altro, ma in realtà siamo in presenza di una cessione interna in Francia, soggetta alle regole locali.</i></p>
Marketplace e IOSS	
<p>Una Società italiana ha avviato un'attività di vendita tramite un marketplace situato in Germania. Vende i beni di sua proprietà, che si trovano in un magazzino in Russia, tramite detto marketplace a soggetti consumatori privati che si trovano nella UE.</p>	<p>Il caso prospettato rientra fra quelli per i quali la piattaforma elettronica agisce in veste di facilitatore e quindi di fornitore presunto che può operare tramite il regime speciale IOSS solo nel caso in cui i beni provenienti dalla Russia sono di valore intrinseco inferiore a 150 euro.</p>
Le cessioni intraUE e il call of stock	
<p>Una società italiana ha un magazzino in Spagna dove trasferisce i propri beni e vorrebbe adottare il regime di call of stock per realizzare la cessione intracomunitaria solo al momento del prelievo dei beni dal magazzino da parte dei propri clienti.</p>	<p>Non è possibile in quanto il regime del call of stock opera solamente nelle ipotesi in cui un soggetto passivo spedisce i beni in un deposito in un altro Stato membro a favore di un potenziale acquirente, il cui identificativo Iva è noto al momento della spedizione.</p>